



COMUNE DI CASTELBALDO

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

*Determinazione n. 167
del 30-10-23*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETARIO COMUNALE

**Oggetto: Costituzione del fondo delle risorse decentrate del Comune di Castelbaldo
relativo all'anno 2023.**

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art.153 comma 5 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Castelbaldo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Terrin Federica

La presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Publicata dal _____ per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PERSONALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.04.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 31 del 26.05.2023 è stato approvato e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione - (PEG) 2023/2025;
- con provvedimento della Giunta Comunale n. 33 del 26.05.2023 è stato approvato e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 - art. 6, D.L. n. 80/2021;
- con Decreto del Sindaco n. 6 del 09.12.2022 è stata attribuita alla sottoscritta, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, la responsabilità dell'ufficio personale;

Richiamati gli articoli 107, 109, 183, 192 del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.), approvato con il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che il D. Lgs. n. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;

Considerato che:

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 che mantiene la suddivisione in:

- RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e rese disponibili per la contrattazione integrativa;

Dato atto che il comma 3 prevede che "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono (per espressa volontà dell'Amministrazione con apposito atto di giunta) incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17,

comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”

Rilevato che il suddetto incremento dello 0,22% calcolato sulla base delle tabelle 12, 13 e 14 del conto annuale 2018, sulla base del monte salari 2018 di € 187.225,00 è pari ad € 411,90, la cui suddivisione obbligatoria ai sensi di legge in modo proporzionale tra Fondo ed indennità di risultato per il 2023, sulla base degli stessi nell'anno 2021, risulta rispettivamente di € 224,24, ed € 187,66 anche in conformità con il recente parere Aran prot. 1832 del 24/02/2023;

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che “Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023;

Preso atto che gli incrementi, di cui all'art. 79, comma 1, lett. b), del CCNL 16/11/2022, pari ad € 84,50 a dipendente in servizio al 31/12/2018, decorrenti dall'01/01/2021, di competenza degli anni 2021 e 2022, del valore annuo di € 507,00, per un totale di € 1.521,00 stante la loro natura di incremento obbligatorio, e gli incrementi, di cui all'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022, più sopra citati, verranno inseriti quali risorse una tantum nella parte variabile del fondo delle risorse decentrate anno 2023 e non sono soggette alla verifica del limite di spesa;

Visto l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 57 del 27.10.2023, con la quale, in applicazione delle disposizioni di legge sopra riportate, è stata espressa la volontà della Amministrazione di incrementare il salario accessorio per l'anno 2023 con la voce di cui all'art. 79, comma 3, ovvero di € 411,90 – suddiviso tra fondo (parte variabile) per € 224,24, e budget delle P.O. per € 187,66 anche in conformità con il recente parere Aran prot. 1832 del 24/02/2023 (risorse non soggette alla verifica del limite di spesa),

Richiamati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
 - l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
 - Dato atto che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, infatti alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;
- Richiamati:
- l'art. 11 del D. Lgs n. 135/2018: “In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
 - agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

- alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”
- l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: “La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;

Rilevato, pertanto, che ai sensi di legge, sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21/05/2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
- art 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche di sviluppo per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79, comma 1-bis, differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 - incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che “il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue «Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;

Dato atto che il fondo per le risorse decentrate per il corrente anno è composto dalle seguenti voci contrattuali:

➤ PARTE STABILE - Art. 79, comma 1:

lettera a):

importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per € 25.023,66;
risorse stabili

1) art. 67, comma 2 – CCNL 2016/2018:

lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di € 582,40;

lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali € 708,36;

lett. c): integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio anni 2017 e seguenti per € 323,05;

2) incremento 0.22% art. 79, comma 3: € 224,24;

3) art. 79, comma 1 – CCNL 2019/2021:

lettera b): € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di € 507,00;

lettera d): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data dell'01/01/2021 per € 1.071,98;

3) art. 79, comma 1 bis – CCNL 2019/2021: differenziali posizioni economiche relative a B3 E D3 a partire del 01/04/2023 per € 843,68;

per un totale di € 29.284,37, di cui escluse al limite di cui all'art. 23, comma 2, € 3.937,66;

➤ **PARTE VARIABILE:**

quota una-tantum obbligatoria, ai sensi dell'art. 79, comma 1 lettera b) di competenza dell'anno 2021 e 2022, pari ad € 1.014,00 (risorsa fuori dalla verifica del limite di spesa);

incremento dell'importo discrezionale (deliberato dalla giunta) di € 224,24 (quota 2023 non soggetta al limite di spesa), ai sensi dell'art. 79, comma 3 del CCNL 16/11/2023; importo calcolato secondo il peso proporzionale del Fondo e del budget per la indennità di risultato nei loro valori del 2021,

oltre eventuali economie;

Rilevato che, per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 per la contrattazione integrativa parte stabile e variabile è di complessivi € 32.253,53, di cui soggetto alla verifica del limite di spesa per € 25.346,71, come da ALLEGATO A) al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- € 16.380,15 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
- € 3.189,84 per indennità di comparto (quota a carico fondo);

Dato atto che al 31.12.2018 risultavano in servizio n. 6 dipendenti;

Considerato che attualmente il personale in servizio risulta essere di n. 7 dipendenti;

Considerato che, in base a quanto disposto dal richiamato DL n. 34/2019:

- Il fondo deve essere aumentato in caso di incremento del personale in servizio rispetto al 31.12.2018, così da mantenere invariata l'incidenza media pro capite registrata in tale anno;
- L'invarianza dell'incidenza media pro capite rispetto al 2018 deve essere garantita facendo riferimento al fondo per il salario accessorio dei dipendenti e a quello delle posizioni organizzative;

Rilevato che il fondo così costituito, con le altre voci del salario accessorio, consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come dimostrato nel prospetto a seguire:

limite art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017:

situazione limite

	ANNO 2023	ANNO 2016
fondo soggetto a limite stabile	25.346,71	25.023,66
fondo soggetto a limite variabili	/	/
posizione organizzative	29.625,00	24.640,75
aumento fondo per P.O.		
totale fondo senza straordinari	55.347,03	48.222,41
decurtazione		

limite

55.347,03

48.222,41

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo e delle altre voci del salario accessorio, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione a aggiornamenti per future novità normative, circolari interpretative oltre che per risparmi/economie anno precedente;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa", sottoponendo il presente atto al revisore dei conti;
- che il presente atto verrà trasmesso alle OO.SS. ed alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, dell'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

Dato atto che il procedimento istruttorio è stato condiviso con l'istruttore del settore di competenza, il cui nominativo è registrato nel gestionale informatico in uso, il quale ha predisposto la proposta di determinazione in oggetto (misura del vigente piano comunale di prevenzione della corruzione);

Visto l'art. 3 della Legge n. 241/1990;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, ovvero causa di impedimento o incompatibilità del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Dato atto dell'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

Dato atto che il procedimento istruttorio di cui alla presente determinazione è stato condiviso con l'istruttore del settore di competenza, il cui nominativo è registrato nel gestionale informatico in uso, il quale ha predisposto la proposta di determinazione in oggetto (misura del vigente piano comunale di prevenzione della corruzione);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti lo Statuto ed i Regolamenti comunali;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 come segue:

- Fondo risorse decentrate: € 32.253,53 (€ 29.284,37 parte fissa € 2.969,16 parte variabile)
- Di cui soggette al limite € 25.346,71;
3. DI INCREMENTARE il budget delle P.O., ai sensi del citato art. 79, comma 3 del CCNL 16/11/2023 (quota 2023 non soggetta al limite di spesa) per € 187,66;
4. DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo e delle altre voci del salario accessorio, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione a aggiornamenti per future novità normative, circolari interpretative;
5. DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023, comprendente gli incrementi citati, trova copertura nel cap. 21650 - FONDO COMPENSO SALARIO ACCESSORIO - codice 01.02-1.01.01.01.004;
6. DI DARE ATTO che in via previsionale per l'anno 2023, alla data del presente provvedimento sono già state impegnate le seguenti somme relative al CCNL 16/11/2022:
- | ISTITUTO | IMPORTO |
|--|-----------|
| Progressioni economiche orizzontali storicizzate | 16.380,15 |
| Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004) | 3.189,84 |
7. DI DARE ATTO che, al netto delle somme già impegnate suindicate, la somma a disposizione del Fondo 2023 per la contrattazione decentrata risulta essere di complessivi € 12.683,54 (compreso € 2.805,00 per straordinari);
8. DI SUBORDINARE la effettiva imputazione delle somme qui quantificate, mediante costituzione dell'FPV, alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo economico 2023, entro il 31/12/2023, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per la esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
9. DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
10. DI DARE ATTO che:
- ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, dell'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;
 - che il presente atto viene trasmesso al Responsabile Finanziario per l'apposizione del visto contabile;
 - che il presente atto viene trasmesso al Revisore dei conti per il rilascio del parere;
11. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'albo pretorio on line dell'Ente, ex c. 1, art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi", ed in quella Personale>Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tillati Sara

COMUNE DI CASTELBALDO (PD)

VERIFICA DEI LIMITI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA ANNO 2023

DESCRIZIONE	2016	2022	2023
Risorse stabili - Art. 67 comma 1			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)	15.451,94	15.451,94	15.451,94
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)	2.364,92	2.364,92	2.364,92
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)	876,46	876,46	876,46
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)	1.024,31	1.024,31	1.024,31
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001	-	-	-
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)	-	-	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)	-	-	-
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 15. C.1, lett. I), CCNL 1998-2001)	9.183,87	9.183,87	9.183,87
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15. C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	1.017,00	1.017,00	1.017,00
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4. C.2, CCNL 2000-01) - DAL 2017	2.232,10	2.232,10	2.232,10
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	- 7.126,94	- 7.126,94	- 7.126,94
ALTRE RISORSE DI CARATTERE STABILE E DI CERTEZZA	-	-	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA+VARIABILE - ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015	-	-	-
Incremento dello 0,2% Monte Salari 2001 (non già compreso su "Incrementi CCNL 2002-2005" o già utilizzato per A.Prof.)	-	-	-
Totale unico importo consolidato - Art. 67 comma 1 CCNL 2016/2018	25.023,66	25.023,66	25.023,66

Risorse stabili soggette al limite - Art. 67 comma 2			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' - ART. 67, C.2, lettera C)	-	-	323,05
RISORSE ART. 2 COMMA 3 Dlgs 165/2001 - ART. 67 C. 2, lettera D)	-	-	-
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67. C. 2, lettera E)	-	-	-
IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67. C. 2, lettera F)	-	-	-
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - ART. 67. C. 2, lettera G)	-	-	-
INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA - ART. 67. C. 2, lettera H)	-	-	-
Totale Risorse Stabili soggette al limite art. 23 comma 2	-	-	323,05

Risorse stabili ESCLUSE dal limite - Art. 67 comma 2			
INCREMENTO ART. 67 C. 2 lettera A) - (83,20€ presenti 31/12/2015)	-	582,40	582,40
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ART. 67 C. 2 lettera B) e DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 5	-	708,36	708,36
INCREMENTO ART. 79 C. 1 lettera B) - (84,50€ presenti 31/12/2018)	-	-	507,00
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ART. 79 C. 1 lettera D)	-	-	1.071,98
DIFFERENZIALI STIPENDIALI ART. 79 C. 1bis (da Aprile 2023, rapportato - differenziali B1-B3, D1-D3)	-	-	843,68
Totale Risorse Stabili ESCLUSE al limite art. 23 comma 2	-	1.290,76	3.713,42
TOTALE RISORSE STABILI	25.023,66	26.314,42	29.060,13

Risorse variabili soggette al limite - Art. 67 comma 3			
SPONSORIZZ., ACCORDI COLLAB., ECC. - (ART. 43, L. 449/1997, ART. 67 C.3, lett. A), se attività ordinariamente rese)	-	-	-
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 C. 3 lettera B)	-	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 C. 3 lettera C) - ICI	-	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 C. 3 lettera C) - Incentivi funzioni tecniche 2016/2017	-	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 C. 3 lettera C) - Avvocatura Interna	-	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 C. 3 lettera C) - Art. 53 Comma 7 Dlgs 165/2001	-	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 C. 3 lettera C) - ...	-	-	-
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 C. 3 lettera D)	-	-	-
MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 C. 3 lettera F)	-	-	-
RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 C. 3 lettera G)	-	-	-
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 C. 3 lettera H)	-	-	-
OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 C. 3 lettera I)	-	-	-
TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO D'ANNO - ART. 67 C. 3 lettera K)	-	-	-
QUOTA FINO AL 1,2% MONTE SALARI 1997 - ART. 67 C. 4	-	-	-
Totale Risorse variabili soggette al limite	-	-	-

Risorse variabili NON soggette al limite - Art. 67 comma 3			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 C. 1 - Solo provenienti da parte stabile (ART. 67 C. 1 e 2)	-	-	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 C. 3 lettera E)	1.014,79	284,55	1.730,99
SPONSORIZZ., ACCORDI COLLAB., ECC. - (ART. 43, L. 449/1997, ART. 67 C.3, lett. A), attività NON ordinariamente rese)	-	-	-
RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 C. 3 lettera B) - Corte dei Conti sezioni autonome n. 34/2016	-	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 C. 3 lettera C) - Progettazione interna Dlgs 163/2006	3.941,50	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 C. 3 lettera C) - Avvocatura Interna	-	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 C. 3 lettera C) - Incentivi per funzioni tecniche Dlgs 50/2016 (dal 2016)	-	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 C. 3 lettera C) - Art. 53 Comma 7 Dlgs 165/2001	-	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 C. 3 lettera C) - Incentivi gestione entrate - art. 5 Regolamento gestione entrate	-	-	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 C. 3 lettera C) - Compensi censimento popolazione	-	-	-
INCREMENTO 0,22% MONTE SALARI 2018 ART. 79 C. 3 - Quota a valere sul FONDO	-	-	224,24
RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 C. 3 lettera J)	-	-	-
INCREMENTO ART. 79 C. 5 CCNL 2022 - (84,50€ presenti 31/12/2018 - Annualità 2021 e 2022)	-	-	1.014,00
INCREMENTO 0,22% MONTE SALARI 2018 ART. 79 C. 3 - Quota a valere sul FONDO per l'anno 2022	-	-	224,24
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	4.956,29	284,55	3.193,40
TOTALE RISORSE VARIABILI	4.956,29	284,55	3.193,40

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	29.979,95	26.598,97	32.253,53
Di cui: totale soggetto al limite	25.023,66	25.023,66	25.346,71
Di cui: totale NON soggetto al limite	4.956,29	1.575,31	6.906,82

Decurtazioni			
DECURTAZIONE CONSOLIDATA ANNI 2011-2014	30,00	-	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA - ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015	1.412,00	-	-
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE - ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015	-	-	-
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI - ART. 4 D.L. 16/2014	-	-	-
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI - ART. 40 C. 3-quinquies D.Lgs. 165/2001	-	-	-
TOTALE DECURTAZIONI	1.442,00	-	-

DECURTAZIONI DEL FONDO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017			
SOMME A DISPOSIZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	28.537,95	26.598,97	32.253,53
di cui parte fissa	23.581,66	26.314,42	29.060,13
di cui parte variabile	4.956,29	284,55	3.193,40

VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - Art. 23 comma 2 D.LGS. 75/2017	2016	2022	2023
Totale Costituzione Fondo Risorse Decentrate Dipendenti	23.611,66	25.023,66	25.346,71
Totale Costituzione Fondo Risorse Decentrate Dirigenti	-	-	-
Decurtazione consolidata 2011/2014	- 30,00	-	-
Incremento / Diminuzione del limite per trasferimento di funzioni	-	-	-
TOTALE VOCI INCLUSE	23.581,66	25.023,66	25.346,71
Voci Escluse dal fondo Dipendenti per la verifica del limite	4.956,29	1.575,31	6.906,82
Voci Escluse dal fondo Dirigenti per la verifica del limite	-	-	-
TOTALE VOCI ESCLUSE	4.956,29	1.575,31	6.906,82

Retribuzione di posizione e risultato imputate a bilancio	24.640,75	29.625,00	29.625,00
INCREMENTO 0,22% MONTE SALARI 2018 ART. 79 C. 3 - Quota Posizioni Organizzative	-	-	375,32
Maggiorazione retribuzione di posizione Segretario Com.le	-	-	-
Assegno Ad Personam - Personale ex art. 110 TUEL	-	-	-
Innalzamento limite per accessorio del personale stabilizzato	-	-	-
Fondo Straordinario (e altre voci...)	2.805,00	2.805,00	2.805,00
Totale somme assoggettate a verifica del limite Art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017	51.027,41	57.453,66	57.776,71
Decurtazione da applicare	-	6.426,25	6.749,30
Decremento capacità assunzionale (****)	-	-	8.204,28
Saldo (verifica del limite Art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017)	-	6.426,25	Ok